

La grazia di Napolitano al colonnello Joseph Romano e i limiti al potere presidenziale di clemenza individuale

di Gino Scaccia
(8 maggio 2013)

Nel risolvere il conflitto di attribuzione fra il Presidente della Repubblica Ciampi e il Ministro Guardasigilli Castelli relativo alla concessione della grazia a Ovidio Bompressi, condannato a 22 anni di reclusione per l'omicidio del Commissario di polizia Calabresi e affetto da una grave malattia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2006, ha affermato che il potere di concedere la grazia rappresenta «una potestà decisionale del Capo dello Stato, quale organo *super partes*, "rappresentante dell'unità nazionale", estraneo a quello che viene definito il "circuito" dell'indirizzo politico-governativo, e che in modo imparziale è chiamato ad apprezzare la sussistenza in concreto dei presupposti umanitari che giustificano l'adozione del provvedimento di clemenza».

A questa conclusione la Corte è giunta sulla base di tre passaggi argomentativi: a) la grazia è uno strumento «eccezionale (...) destinato a soddisfare straordinarie esigenze di natura umanitaria», da apprezzare caso per caso, in considerazione della natura e gravità del fatto commesso, dello stato di salute del condannato, della sua condotta carceraria e del percorso di risocializzazione compiuto, del contegno delle persone offese dal reato o dei loro familiari; b) essa non può pertanto essere impiegata (come frequentemente era avvenuto in passato¹) con finalità di deflazione penitenziaria, né può essere motivata da ragioni schiettamente politiche; c) proprio in quanto estranea a valutazioni di ordine politico, la scelta sulla concessione dei provvedimenti di clemenza spetta, in via definitiva, a un organo estraneo al «"circuito" dell'indirizzo politico-governativo» qual è il capo dello Stato. La Corte ha infine precisato che, nel caso in cui il Ministro Guardasigilli «abbia fatto pervenire le sue motivate valutazioni contrarie all'adozione dell'atto di clemenza», il Presidente della Repubblica «ove non le condivide, adotta direttamente il decreto concessorio, esternando nell'atto le ragioni per le quali ritiene di dovere concedere ugualmente la grazia»².

La pronuncia ha suscitato reazioni critiche della dottrina largamente maggioritaria. La ricostruzione dell'istituto operata dai giudici costituzionali, pur non essendo incompatibile con il tenore letterale dell'art. 87, undicesimo comma, Cost. (secondo cui il Presidente della Repubblica «può concedere grazia e commutare le pene»), è parsa a molti «in totale conflitto con la storia costituzionale della controfirma, nel nostro come in altri Paesi a governo parlamentare»³, perché priva di

¹ Basti considerare che il Presidente Einaudi ne aveva concesse oltre 15000, Gronchi e Leone quasi 7500, Pertini oltre 6000. I dati sono ripresi da A. Pugiotto, *La concessione della grazia (con particolare riferimento alla presidenza Napolitano)*, in AIC, 1/2011, 16

² Punto 7 del *Considerato in diritto*.

³ G.U. Rescigno, [La Corte sul potere di grazia, ovvero come giuridificare rapporti politici e distruggere una componente essenziale del costituzionalismo nella forma di governo parlamentare](#), in *Giur. cost.* n. 3/2006, 2005 ss. Nel medesimo senso L. Elia, [La sentenza sul potere di grazia: dal contesto al testo](#), in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, I, Milano, 2008, 877 ss. e già Idem, *Sull'esercizio del potere di grazia: un caso di amnesia collettiva?*, in *Scritti in memoria di Livio Paladin*, Napoli, 2004, 793 ss.; M. Luciani, *Sulla titolarità sostanziale del potere di grazia del Presidente della Repubblica*, in *Corriere giuridico* 2/2007, 190 ss.; M. Stronati, «*Torniamo allo Statuto?*», in R. Bin - G.

ogni valore sostanziale la sottoscrizione del Ministro Guardasigilli, negando che essa esprima la volontà di compiere l'atto e svalutandolo a una mera attestazione di regolarità del provvedimento presidenziale di clemenza. Ha inoltre suscitato dubbi fra gli studiosi l'attribuzione al capo dello Stato di un potere decisorio ultimale che non appare compatibile con la sua irresponsabilità politica⁴ e si è evidenziata la difficoltà estrema di distinguere la natura umanitaria o politica dei provvedimenti di clemenza, essendo suscettibile di un apprezzamento politico la stessa ricorrenza dei presupposti umanitari che – a giudizio della Corte – dovrebbero giustificare la concessione⁵. Anche i pochi difensori della pronuncia costituzionale in discorso hanno peraltro riconosciuto che soltanto la funzione umanitaria della misura di clemenza la sottrae allo spazio della determinazione politica – e quindi del Governo – e che, pertanto, ogni grazia non giustificata da ragioni umanitarie deve per ciò stesso considerarsi illegittima⁶. Mostrando così scopertamente il più grave elemento di perplessità della sentenza n. 200: la dissociazione della grazia, attraverso la sua neutralizzazione politica, dagli interessi generali della comunità nazionale e la sua riduzione a *donum principis* di intonazione paternalistica, interamente dipendente dalla volontà (o forse dal senso di misericordia) di un solo uomo, sia pure dotato della più alta delle cariche pubbliche. Con il conseguente disconoscimento della possibilità per lo Stato, nelle sue massime articolazioni di potere (Governo e Presidente della Repubblica), di rinunciare alla pretesa punitiva per ragioni squisitamente politiche, ma in vista e a tutela di interessi superiori della comunità nazionale unitariamente intesa.

In breve, e riassumendo, mentre la dottrina prevalente riconosceva, conformemente alla prassi costituzionale, la duplice natura politico-umanitaria della grazia e qualificava il potere di concederla come duale (Governo-Presidente)⁷ o interamente governativo⁸, la Corte costituzionale ha "spoliticizzato" gli atti di clemenza e li ha, per questo, ascritti alla potestà decisionale esclusiva del capo dello Stato.

Napolitano è stato perciò il primo Presidente della Repubblica che ha potuto esercitare il potere di clemenza in piena autonomia formale, senza doverne cioè concordare l'esercizio con il Governo e segnatamente con il Ministro della Giustizia,

Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi (a cura di), *La grazia contesa. Titolarità ed esercizio del potere di clemenza individuale*, Torino, 2006, 268 ss.

⁴ T.F. Giupponi, *Potere di grazia e controfirma ministeriale: là dove (non) c'è la responsabilità, là c'è il potere...* in *Quad. cost.* 1/2007, 137 ss.

⁵ M. Siclari, *Alcuni interrogativi suscitati dalla sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale* in www.costituzionalismo.it (24 maggio 2006); nonché Idem, *Il Presidente della Repubblica e i rapporti con il potere giudiziario*, in A. Baldassarre - G. Scaccia, *Il Presidente della Repubblica nell'evoluzione della forma di governo*, Roma, II ed., 190. Nel medesimo senso G. Majorana, *La prerogativa del potere di grazia*, in www.forumcostituzionale.it (28 ottobre 2012), 7, la quale osserva che «una componente politica, seppur minima, caratterizza tutti i provvedimenti di grazia»; M. Stronati, «Torniamo allo Statuto?», cit., 268.

⁶ A. Pugiotto, *La concessione della grazia*, cit.

⁷ A. Valentini, *Gli atti del Presidente della Repubblica*, Milano, 1965, 55; G. Zagrebelsky, *Grazia (Dir.cost.)*, in *Enc. Dir.*, XIX, 1970, 757; L. Paladin, *Presidente della Repubblica*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986, 235-236; E. Selvaggi, *Grazia*, in *Enc. Giur.*, XV, Roma, 1989; G. Gemma, *Clemenza (profili costituzionali)*, in *Dig. disc. pubbl.*, 1989, 145 ss.; G. Ambrosini, *Grazia*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1992, 45; T. Martines, *Diritto costituzionale*, Milano, 2000, 444.

⁸ G.U. Rescigno, Art. 87, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, XVIII, Bologna - Roma, 1983, 279, per il quale l'atto di grazia è «formale e dovuto rispetto alla deliberazione del ministro»; P. Barile, *I poteri del Presidente della Repubblica*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1958, 351 ss.; C. Lavagna, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, 1985, 644.

ma con un forte limite sostanziale, essendogli precluso concedere privilegi penali per motivi non strettamente umanitari.

Chiarito che la finalità umanitaria del provvedimento di clemenza è l'unico elemento che ne giustifica l'attribuzione al potere decisorio del Presidente della Repubblica, è facile rilevare come tale scopo sia del tutto assente nella grazia concessa da Napolitano a Joseph Romano, ex capo della base militare statunitense di Aviano condannato per aver concorso ad organizzare il sequestro dell'Imam Abu Omar, rapito dagli agenti della CIA a Milano nel 2003.

La natura politica – e non umanitaria – della misura, in effetti, non solo non è negata o semplicemente occultata, ma viene apertamente rivendicata dal Presidente della Repubblica come strumento di politica estera, da collocare nella cornice dell'alleanza strategico-militare con gli Stati Uniti d'America.

Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 il Governo degli Stati Uniti ha autorizzato operazioni di *extraordinary renditions* allo scopo di catturare e detenere presunti terroristi al di fuori delle garanzie legali del giusto processo, per lo più per trasportarli in luoghi nei quali potessero essere sottoposti a trattamenti carcerari – compresa la tortura – vietati sul territorio statunitense.

Nell'ambito di queste operazioni si colloca il sequestro di Abu Omar, cui il colonnello Romano, secondo la Cassazione, aveva preso parte assicurando copertura al commando che aveva eseguito il rapimento, così favorendone il successivo trasferimento in Germania e poi in Egitto. Nel processo, la difesa di Romano aveva in prima battuta cercato di affermare la giurisdizione esclusiva degli Stati Uniti in base al Trattato Nato, sulla premessa che il colonnello avesse commesso il reato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Ministero della Giustizia italiano aveva però contestato questa posizione, negando che il rapimento potesse rientrare fra i doveri istituzionali di un militare della Nato. Sulla stessa linea del Ministero, la Corte di Cassazione, nel riconoscere la fondatezza degli addebiti mossi al soldato americano, aveva escluso che egli potesse beneficiare della "causa di giustificazione" del reato consistente nell'aver obbedito a un ordine delle autorità statunitensi cui non poteva sottrarsi. La Suprema Corte, in altri termini, aveva negato la sussistenza nella specie di un'immunità funzionale e condannato Joseph Romano a 7 anni di reclusione, con sentenza divenuta irrevocabile il 19 settembre 2012.

Il 5 aprile 2013 Napolitano ha annunciato di avergli concesso la grazia – nonostante le osservazioni contrarie del Procuratore generale di Milano – per «dare soluzione a una vicenda considerata dagli Stati Uniti senza precedenti per l'aspetto della condanna di un militare statunitense della NATO per fatti commessi sul territorio italiano, ritenuti legittimi in base ai provvedimenti adottati dopo gli attentati alle Torri Gemelle di New York dall'allora Presidente e dal Congresso americani»⁹.

A fondamento della misura di clemenza, il capo dello Stato ha posto due motivi: a) il «fatto che il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, subito dopo la sua elezione, ha posto fine a un approccio alle sfide della sicurezza nazionale, legato ad un preciso e tragico momento storico e concretatosi in pratiche ritenute dall'Italia e dalla Unione Europea non compatibili con i principi fondamentali di uno Stato di diritto» (le *extraordinary renditions*); b) la sopravvenuta entrata in vigore del d.P.R. 11

⁹ Comunicato del 5 aprile 2013, in www.quirinale.it

marzo 2013, n. 27, il quale, nel sostituire l'articolo 1 del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo VII della Convenzione fra i paesi aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo *status* delle loro Forze armate (d.P.R. n. 1666 del 1956), prevede che nelle ipotesi di giurisdizione concorrente con altro Stato, il Ministro della Giustizia possa rinunciare al diritto di priorità della giurisdizione italiana sui reati commessi da militari NATO «in ogni stato e grado del giudizio, fino al passaggio in giudicato della sentenza».

La prima motivazione è dichiaratamente politica. La giustificazione della grazia si ricava, infatti, dal mutamento della politica antiterrorismo degli Stati Uniti, che sarebbe ora più rispettosa degli standard di protezione giuridica propri di uno Stato di diritto. La nota sembra alludere al fatto che le *extraordinary renditions*, un tempo pratiche legittime perché fondate sulla *Authorisation for Use of Military Force* del 18 settembre 2001 (sez. 2 a) e sullo USA *Patriot Act* del 26 ottobre 2001 (sez. 412), sono ora state bandite nell'ordinamento statunitense. Così motivando, si assume però implicitamente che il reato commesso dal colonnello Romano fosse esecutivo di direttive e ordini governativi pienamente legittimi, e che, costituendo solo un ingranaggio di una ben oliata e non contestabile catena di comando, potesse essere ricondotto a un'ipotesi di immunità funzionale. Questa premessa argomentativa ignora tuttavia – come è stato osservato¹⁰ – che in base all'art. 7 dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale, la «sparizione forzata di persone» (a cui è riconducibile la *rendition*), rientra fra i crimini contro l'umanità, in relazione ai quali non può essere invocata forma alcuna di immunità, e inoltre contrasta con la ricordata pronuncia della Corte di cassazione che – come si è detto – aveva espressamente negato a Romano la possibilità di invocare quale scriminante l'esistenza di un'immunità funzionale. Per questa parte, dunque, la grazia di Napolitano “cassa” la Cassazione e contraddice lo stesso precedente avviso del Ministero della Giustizia, per di più con l'assenso di un Governo (e di un nuovo Ministro Guardasigilli) dimissionari e quindi non sottoponibili neppure alla sanzione politica della sfiducia¹¹.

Anche la seconda motivazione del provvedimento di clemenza non si basa su presunte o reali esigenze umanitarie, ma su una modifica legislativa che ha definito una cornice normativa più favorevole all'imputato, prevedendo – come si è notato – la possibilità di rinuncia al diritto di priorità della giurisdizione italiana da parte del Ministro della Giustizia rispetto alla concorrente giurisdizione straniera per il medesimo fatto.

Mentre in passato la richiesta di rinunciare alla giurisdizione non poteva essere presentata dopo la notifica all'imputato del decreto di citazione per il dibattimento di primo grado, l'art. 1 del citato d.P.R. n. 27 del 2013 prevede ora che sia possibile esperirla «in ogni stato e grado di giudizio, fino al passaggio in giudicato della sentenza» e anche d'iniziativa del Ministro. In questi termini, non di una rinuncia alla giurisdizione si tratta, quanto piuttosto di una rinuncia all'esecuzione della sentenza. La disposizione richiamata, infatti, autorizza il Ministro non già a declinare la giurisdizione nazionale prima che essa sia stata esercitata, ma piuttosto a

¹⁰ D. Gallo, *Una grazia contro lo Stato di diritto*, in *Il manifesto*, 10 aprile 2013; Idem, *Salvare il soldato Romano*, consultabile all'indirizzo web: <http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=90>

¹¹ Insiste efficacemente sul punto A. Pugiotto, *Fuori dalla regola e dalla regolarità: la grazia del Quirinale al colonnello USA*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 9

contestare l'esercizio che di essa è stato fatto fino al consolidarsi del giudicato. Permette, in breve, a una decisione politica di annullare l'effetto di sentenze di primo e di secondo grado e suscita, perciò, per questo profilo seri dubbi di legittimità costituzionale. Ammesso e non concesso che la norma di cui si discorre sia immune da censure, è comunque decisiva la circostanza che nella vicenda del colonnello Romano non ricorrevano le condizioni che essa richiede per la formulazione della richiesta di rinuncia: la concorrenza fra giurisdizioni nazionali e l'insussistenza di un giudicato.

La rinuncia al diritto di priorità della giurisdizione nazionale è possibile solo in caso di giurisdizione concorrente, quando cioè il reato per il quale si procede sia previsto da entrambi gli ordinamenti, mentre nel caso del sequestro di Abu Omar ci si trovava di fronte ad una condotta – le *extraordinary renditions* – punita solo in Italia e non anche negli Stati Uniti al momento della commissione del delitto. Con conseguente esclusione di ogni concorrenza fra giurisdizione italiana e statunitense (come ha riconosciuto la Corte di Cassazione, sent. n. 2099 del 19 settembre 2012). L'innovazione legislativa che il Quirinale indica tra le ragioni giustificative del provvedimento di clemenza, dunque, non poteva produrre alcun effetto favorevole all'imputato Romano e non è in grado di fornire una "copertura" tecnico-giuridica ad una decisione interamente politica.

La natura politico-discrezionale del "perdono legale" concesso da Napolitano, già evidente dalle due motivazioni sopra sommariamente ripercorse, si rivela del resto senza possibilità di dubbio nella parte conclusiva del comunicato che ne annuncia la concessione. In esso si afferma che l'esercizio del potere di grazia ha «ovviato a una situazione di evidente delicatezza sotto il profilo delle relazioni bilaterali con un Paese amico, con il quale intercorrono rapporti di alleanza e dunque di stretta cooperazione in funzione dei comuni obiettivi di promozione della democrazia e di tutela della sicurezza».

L'atto di clemenza, che secondo la giurisprudenza costituzionale deve essere completamente alieno da valutazioni di ordine politico e proprio per questo è affidato alla finale responsabilità di un organo estraneo ai soggetti governanti, viene ricondotto all'esigenza di non turbare le relazioni bilaterali con gli Stati Uniti. Trova giustificazione, dunque, nella ragion di Stato, rispetto alla quale la vicenda personale ed umana del colonnello Romano resta completamente sullo sfondo. O forse, a una lettura maliziosa, diventa un elemento di negoziato politico per la soluzione della spinosa controversia internazionale con l'India seguita alla condanna di due militari della Marina, accusati di aver ucciso cittadini indiani durante un tentativo di abbordaggio pirata a una petroliera. Questo sembra essere, in effetti, il significato della frase sibillina che conclude il comunicato quirinalizio relativo alla grazia in commento: «Negli ambienti della Presidenza si osserva che la decisione è ispirata allo stesso principio che l'Italia, sul piano della giurisdizione, cerca di far valere per i due marò in India». Pare qui volersi auspicare che gli Stati Uniti, beneficiari dell'atto di grazia, possano poi ricambiare il favore attraverso l'esercizio della loro influente pressione sull'India affinché il medesimo principio (della rinuncia all'esecuzione della pena) sia affermato anche nei confronti dei marò italiani.

Accentua ulteriormente la caratura politica del provvedimento di clemenza la circostanza che la decisione di graziare uno dei responsabili del sequestro di Abu Omar cade nei giorni in cui, da un lato, sono stati condannati gli agenti dei servizi

segreti italiani che hanno concorso a tale sequestro; dall'altro, per la medesima vicenda pende dinanzi alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione fra potere giudiziario e Governo nel quale si contesta alla magistratura di avere illegittimamente indagato e giudicato su fatti coperti da segreto di Stato.

Va infine considerato che il provvedimento di clemenza relativo a Joseph Romano è stato adottato solo qualche mese dopo il deposito della decisione di condanna e ciò contraddice la regola – ricavabile nella sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2006 ed enunciata dallo stesso Napolitano nella nota informativa del 12 gennaio 2008¹² in cui ha esplicitato i criteri ai quali avrebbe informato l'esercizio del suo potere costituzionale di «concedere le grazie e commutare le pene» – secondo cui la grazia non può essere applicata a breve distanza dalla sentenza di condanna perché finirebbe per assumere «il significato di una valutazione di merito opposta a quella del magistrato, configurando un ulteriore grado di giudizio»¹³. Ragioni umanitarie pur eventualmente sussistenti e meritevoli di protezione, in questo caso, dovrebbero dunque cedere dinanzi all'esigenza di preservare il principio di separazione fra poteri e di non trasfigurare uno strumento eccezionale e straordinario di intervento nella fase esecutiva della pena in una sorta di quarto grado di giudizio, con il pericolo tangibile di un conflitto fra poteri.

In conclusione, la grazia a Joseph Romano, per la sua spiccata valenza politica e la totale assenza in essa di ogni finalità rieducativa, non presenta i requisiti ai quali la Corte costituzionale ha vincolato l'esercizio del potere presidenziale di cui all'art. 87, undicesimo comma, Cost.

Ma proprio una vicenda nella quale lo statuto costituzionale del potere di clemenza – quale definito dalla giurisprudenza della Consulta – appare così clamorosamente violato dovrebbe riproporre, più in generale, la questione se per evitare usi impropri del perdono legale sia davvero necessario attribuire il relativo potere decisionale al capo dello Stato, che potrebbe farne un uso marcatamente politico senza incontrare altro limite che quello, estremo, del conflitto di attribuzione contro il Ministro di Giustizia che rifiuti la controfirma; o se non basti a tal fine la regola tradizionale¹⁴ che richiede la codeterminazione paritaria dell'atto da parte di Governo e Presidente e quindi assegna, in sostanza, a ciascuno un potere di veto.

Entrambe le soluzioni, invero, non escludono il rischio di abusi nell'esercizio del potere di concessione della grazia (lo dimostra proprio il caso qui commentato). La tesi dell'atto duumvirale, però, offre quanto meno la possibilità di far valere la responsabilità politica del Governo dinanzi alle Camere, mentre questa possibilità è preclusa nei confronti del capo dello Stato che adotti il decreto concessorio nonostante il motivato dissenso espresso dal Ministro guardasigilli (e sia pure, come precisa la sentenza n. 200 del 2006, «esternando nell'atto le ragioni per le quali ritiene di dovere concedere ugualmente la grazia»).

Anche in questa evenienza – e concedendo che la legittimazione processuale del Governo possa fondarsi sul mero interesse alla legalità costituzionale dell'atto controfirmato o che Parlamento e Governo possano far valere la loro competenza

¹² Su cui ampiamente A. Pugiotto, *La concessione*, cit., 18 ss., che la considera a ragione espressione della "dottrina Napolitano" sulla grazia.

¹³ La citazione è tratta dalla nota informativa richiamata nel testo.

¹⁴ Assurta al rango di consuetudine costituzionale secondo T. E. Frosini, *Il potere di grazia e la consuetudine costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it

esclusiva ad adottare atti di clemenza di natura politica¹⁵ – residuerebbe la possibilità di proporre un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale. Una sentenza sfavorevole al Presidente, tuttavia, potrebbe dare innesco a una crisi politica che – diversamente da quella fra Governo e Camere – non avrebbe strumenti formalizzati per essere risolta, sempre che non si ritenga a tal fine di impiegare l'istituto della messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune¹⁶. Un rimedio inadeguato, nella sua radicalità, e comunque destabilizzante, che rafforza le perplessità manifestate da vasta dottrina sulla correttezza delle conclusioni cui è giunta la Corte costituzionale in ordine alla titolarità del potere di grazia nella sentenza n. 200 del 2006. Una pronuncia che aveva l'obiettivo di spoliticizzare gli atti di clemenza attribuendoli alla solitaria scelta del Presidente della Repubblica e che invece, paradossalmente, finisce in concreto per precludere ogni forma di efficace controllo, parlamentare o giurisdizionale, anche su ipotesi massimamente politiche di concessione del perdono presidenziale. Come si è sperimentato, appunto, nel caso Romano: una grazia che non è politicamente imputabile al Presidente della Repubblica in forza dell'art. 90 Cost., né al Governo (dimissionario) e che non può neppure essere portata a giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, per carenza di interesse dei soggetti processualmente legittimati.

Chissà che non si debba prendere sul serio, in definitiva, l'invito provocatoriamente rivolto agli operatori giuridici da un illustre Autore a considerare l'antistorica lettura del potere di grazia accreditata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2006 come un incidente di percorso e a procedere in futuro *etsi sententia non daretur*¹⁷.

¹⁵ Secondo la prospettazione di C. Salazar, *Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006 sul conflitto tra il Presidente della Repubblica e il Ministro della Giustizia intorno al potere di grazia (ovvero su come il Ministro "rampante" divenne "dimezzato")*, in A. Pisaneschi – L. Violini (a cura di), *Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla costituzione. Scritti per G. Grottanelli de' Santi*, Milano, 2007, 551.

¹⁶ Così A. Pugiotto, *La concessione della grazia*, cit., 21, peraltro dubitativamente.

¹⁷ M. Luciani, *Sulla titolarità sostanziale del potere di grazia*, 190 ss.